

FOGLIO INFORMATIVO del 14/04/2011

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04/03/2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 29/07/2003
E' assicurata piena coerenza fra le informazioni contenute nei fogli informativi e le clausole del contratto

Informazioni sull'Intermediario

ITAL Prestiti S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Genova, Via Tullio Molteni 11 - 13 R, C.A.P. 16151 (<http://www.italprestitispa.it>), C.F. / P.I. n. 03848790105, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova al n° 03848790105, REA n° 383813 e nell'elenco degli intermediari finanziari ex Art. 106 TUB n. 34921, codice ABI n° 328229, numero. iscr. RUI ISVAP E000196900, capitale sociale € 750.000,00 i.v., riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato € 385.545,00.

ITAL Prestiti S.p.A. offre prodotti dei seguenti istituti bancari in qualità di mandataria munita di procura dei seguenti istituti bancari / intermediari finanziari iscritti all'elenco degli intermediari finanziari ex articolo 107 TUB

- **Consum.it S.p.A.** Gruppo Montepaschi, con Sede legale e Sede operativa in Via Vittorio Emanuele, 10, C.A.P. 50041 Calenzano (FI), Indirizzo telematico www.consum.it - Codice ABI 32267.7 - Iscrizione U.I.C. 30492 - Iscritta nell'elenco speciale al n. 322677 ex art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Iscrizione Registro delle Imprese n. 14359/1998 - R.E.A. n. 109555 - Capitale Sociale Euro 182.070.000,00 - Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato Euro 52.343.191,00.

Dati identificativi dell'Agente in Attività Finanziaria o del Mediatore Creditizio che ha messo il Cliente (denominato anche "Cliente - mutuatario") in relazione con l'Istituto (qualora eventualmente intervenuto)

<input type="checkbox"/> Agente in attività finanziaria <input type="checkbox"/> Mediatore Creditizio	Timbro Agente in attività finanziaria o Mediatore Creditizio
Denominazione e ragione sociale: _____	
Sede legale ed amministrativa: _____	
Telefono: _____ Fax: _____	
Web site: _____	
Iscrizione Albo / Elenco tenuto dalla Banca d'Italia: n. _____	

Foglio informativo per:

1. il **CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE (MUTUO) ESTINGUIBILE MEDIANTE CESSIONE "PRO-SOLVENDO" DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE**
2. il **CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE (MUTUO) ESTINGUIBILE MEDIANTE CESSIONE "PRO-SOLVENDO" DI QUOTE DELLA PENSIONE MENSILE**
3. il **CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE (MUTUO) ESTINGUIBILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO "PRO-SOLVENDO"**

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

1. Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica dell'operazione e del servizio.

Il presente foglio informativo descrive le seguenti tipologie di operazioni offerte dall'Intermediario - mutuante:

- **Contratto di prestito personale (mutuo) estinguibile mediante cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile:** La cessione del quinto dello stipendio è un prestito personale destinato ai lavoratori dipendenti, che possono ottenerlo cedendo all'Intermediario - mutuante fino a un quinto della propria retribuzione mensile. La restituzione del prestito avviene mediante trattenute mensili sullo stipendio effettuate direttamente dal datore di lavoro che ne effettua rimessa diretta all'Intermediario - mutuante. Il prestito è regolato dagli artt. 1813 e ss. c.c., dall'art. 1198 c.c. e dal D.p.r. 05.01.1950 n° 180 (e relativo regolamento D.p.r. n. 895 del 28.7.1950). Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo. L'operazione deve essere assistita da polizza assicurativa contro il rischio di decesso del Cliente mutuatario e contro il rischio di mancato adempimento da parte del Cliente - mutuatario dell'obbligazione di rimborso del finanziamento.
- **Contratto di prestito personale (mutuo) estinguibile mediante cessione "pro solvendo" di quote della pensione mensile:** La cessione del quinto della pensione è un prestito personale destinato ai pensionati, che possono ottenerlo cedendo all'Intermediario - mutuante fino a un quinto della propria pensione mensile. La restituzione del prestito avviene mediante trattenute mensili sulla pensione effettuate direttamente dall'Ente o Fondo Previdenziale erogante la pensione medesima che ne effettua rimessa diretta all'Intermediario - mutuante. Il prestito è regolato dagli artt. 1813 e ss. c.c., dall'art. 1198 c.c. e dal D.p.r. 05.01.1950 n° 180 (e relativo regolamento DPR n. 895 del 28.7.1950) così come modificato ed integrato dal D.L. 14.03.2005 n. 35 (convertito in L. 14.5.2005 n. 80) nonché dal D.M. 27.12.2006 n. 313. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo. L'operazione deve essere assistita da polizza assicurativa contro il rischio di morte del Cliente - mutuatario.
- **Contratto di prestito personale (mutuo) estinguibile mediante delegazione di pagamento "pro solvendo":** la delegazione di pagamento è un prestito personale destinato ai lavoratori dipendenti i quali, al fine di ottenere un finanziamento possono dare mandato all'amministrazione presso la quale dipendono a trattenere mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio. Il contratto si perfeziona ove il datore di lavoro accetti la delegazione di pagamento notificata ed il mandato ricevuto. La restituzione del prestito avviene mediante trattenute mensili sullo stipendio effettuate direttamente dal datore di lavoro che ne effettua rimessa diretta all'Intermediario - mutuante. Il contratto è disciplinato dagli artt. 1268, 1269 e 1723 del c.c.. Per i dipendenti dello Stato si fa riferimento alle circolari del Ministero del Tesoro n. 46 dell' 8.8.1996, n. 63 del 16.10.1996, n. 29 del 11.3.1998. L'operazione è assimilabile alla Cessione del Quinto dello stipendio e pertanto, per analogia, si applicano i D.p.r. 05.01.1950 n. 180 e D.p.r. 28.07.1950 n. 895, nonché la circolare n° 37 del 05.09.2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'operazione deve essere assistita da polizza assicurativa contro il rischio di decesso del Cliente - mutuatario e contro il rischio di mancato adempimento da parte del Cliente - mutuatario dell'obbligazione di rimborso del finanziamento.

*** ***** ***

I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento degli Agenti in attività Finanziaria dell'Intermediario - mutuante ovvero mediante Mediatori Creditizi con esso convenzionati. Si precisa che gli Agenti in attività Finanziaria e i Mediatori Creditizi non agiscono, e tanto meno rappresentano, l'Intermediario - mutuante. Entrambi i soggetti debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la propria qualità ed il possesso dei requisiti di legge nonché delle iscrizioni ai rispettivi Elenchi ed Albi tenuti dalla Banca d'Italia. Si evidenzia, inoltre, che gli Agenti in attività Finanziaria e i Mediatori Creditizi vengono remunerati dall'Intermediario - mutuante anche per conto del Cliente all'esito della conclusione del contratto in base a compensi provvigionali predefiniti. Per tale ragione, nessun ulteriore corrispettivo deve essere versato dal Cliente - mutuatario agli Agenti in attività Finanziaria e/o ai Mediatori Creditizi in relazione alla concessione di qualunque tipologia di prestito.

*** ***** ***

2. Servizi accessori.

2.1 Polizze assicurative: i finanziamenti prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico. Tali contratti assicurano:

- i) il rischio della morte del Cliente - mutuatario (polizza vita); assicurano il rimborso all'Intermediario - mutuante del capitale mutuato non ancora scaduto al momento dell'evento. La premiorienza del Cliente - mutuatario determina a favore dell'Intermediario - mutuante la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte dell'Intermediario - mutuante, il debito si considera estinto; l'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cliente - mutuatario e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Cliente - mutuatario a garanzia del finanziamento, quali: TFR (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai fogli informativi delle Compagnie di Assicurazione;
- ii) il rischio per il Cliente - mutuatario dell'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a causa della perdita dell'impiego (quest'ultimo evento non riguarda la Cessione

del Quinto della Pensione) con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio (polizza perdite pecuniarie). Per le somme corrisposte dall'Assicuratore all'Intermediario - mutuante in forza della polizza a copertura dei rischi relativi all'occupazione (perdite pecuniarie), la polizza assicurativa non può prevedere meccanismi di rivalsa nei confronti dell'Assicurato in quanto priverebbero di efficacia la copertura offerta e pagata dallo stesso. Resta evidentemente ferma la possibilità per l'Assicuratore di ricorrere agli strumenti offerti dalla disciplina civilistica (esclusione della copertura in caso di dolo ex art. 1900 c.c.; dichiarazioni precontrattuali false o reticenti ex art. 1892 e 1893 c.c.) nonché agli ordinari meccanismi contrattuali per contrastare fenomeni di anti selezione del rischio. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai fogli informativi delle Compagnie di Assicurazione;

iii) il rischio del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento (polizza credito). Il Cliente - mutuuario prende atto che l'Intermediario - mutuante, con costi a proprio carico, può stipulare una polizza credito a garanzia di tale rischio (quest'ultimo evento non riguarda la Cessione del Quinto della Pensione). Per le somme corrisposte all'Intermediario - mutuante dall'Assicuratore questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio e dazione dell'Intermediario - mutuante verso il Cliente - mutuuario ed il relativo datore di lavoro o altro ente quali depositari del TFR o indennità equipollente, verso il Fondo Pensione o l'Istituto di Previdenza Obbligatoria;

iv) per i lavoratori dipendenti dello Stato, la copertura assicurativa del prestito sia per il rischio di morte sia per il rischio impiego potrà essere fornita direttamente dall'INPDAP mediante rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del D.P.R. 180/1950; per i lavoratori del gruppo FFSS la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita direttamente dal gruppo FFSS.

N.B. la stipula della polizza *sub* lettera i) è obbligatoria (ed è l'unica stipulabile per la Cessione del Quinto della Pensione). La stipula della polizza *sub* lettera ii) è una facoltà liberamente esercitabile dal Cliente - mutuuario. La stipula della polizza iii) è una facoltà liberamente esercitabile dall'Intermediario - mutuante che diviene obbligatoria qualora il Cliente - mutuuario non stipuli la polizza di cui ii) ed è sottoposta al divieto di traslazione dei relativi costi sul Cliente - mutuuario ai sensi del regolamento ISVAP n. 29 del 16.3.2009. Le coperture assicurative del prestito sia per il rischio di morte sia per il rischio impiego fornite direttamente dall'INPDAP mediante rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del D.P.R. 180/1950 e direttamente dal gruppo FFSS possono essere scelte liberamente dal Cliente - mutuuario che abbia il diritto ad ottenerle.

Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006.

Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai fogli informativi delle Compagnie di Assicurazione che sono disponibili nei locali aperti al pubblico ubicati presso la sede di ITAL Prestiti S.p.A. e presso gli uffici degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi con essa convenzionati.

2.2. Anticipazioni: E' facoltà del Cedente, mediante la stipula di un ulteriore contratto, richiedere un'anticipazione sul finanziamento, da erogarsi anche prima che si siano verificate le condizioni di erogazione del prestito. La durata massima dell'anticipazione è fissata in mesi 3 (tre) ed è prorogabile a discrezione della Cessionaria.

Qualora Ital Prestiti S.p.A., discrezionalmente, ritenesse di concedere detta anticipazione, verrà trattenuta una commissione calcolata sull'ammontare dell'anticipazione concessa al T.A.N. (tasso annuo nominale) del 12%, parametrato al numero di giorni intercorrenti fra quello di erogazione dell'anticipazione e quello di erogazione del netto ricavo del finanziamento.

L'anticipazione, comprensiva degli interessi maturati, sarà restituita dal Cedente in un'unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento mediante trattenuta dalle somme da erogarsi a titolo di netto ricavo.

Decorso il periodo di durata massima dell'anticipazione (mesi tre) senza che, per qualsiasi motivo, il netto ricavo del finanziamento sia stato erogato, il Cedente sarà obbligato a rimborsare immediatamente le somme ricevute a titolo di anticipazione. Per ogni giorno di ritardo nel rimborso dell'anticipazione a decorrere dalla ricezione della richiesta di restituzione inviata da Ital Prestiti S.p.A., matureranno gli interessi di mora come pattuiti all'articolo 5 del presente contratto.

Per ulteriori informazioni in tema di Anticipazioni, si rinvia a quanto previsto nel Foglio Informativo relativo a tale separato contratto.

3. Principali rischi connessi con l'operazione o il servizio.

- A) I finanziamenti proposti sono a tasso fisso: esiste perciò un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.
- B) L'eventuale determinazione del Cliente - mutuuario di procedere all'estinzione anticipata, anche mediante rinnovo, del prestito è particolarmente onerosa per il Cliente - mutuuario. Ciò perché il 75% delle commissioni dell'Intermediario, quelle dell'eventuale Agente in attività finanziaria o del Mediatore Creditizio (qualora intervenuti), le commissioni bancarie (ove previste), gli oneri erariali, le spese di istruttoria, gli altri oneri e la commissione su eventuale anticipo non saranno rimborsati dall'Intermediario - mutuante, trattandosi di costi ed oneri dovuti anche a terzi ed in unica soluzione e non recuperabili. Conseguentemente il Cliente - mutuuario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi al tasso annuo nominale per il periodo di rateazione non goduto, del rimborso del 25% della commissione dell'Intermediario in misura proporzionale al numero di rate non maturate dalla data di estinzione anticipata a quella della scadenza naturale prevista contrattualmente e del rimborso degli oneri di riscossione, nella porzione che l'Intermediario - mutuante non dovrà versare al datore di lavoro / Ente o Fondo Previdenziale erogante la pensione del Cliente - mutuuario in ragione dell'estinzione anticipata del prestito. Per quanto attiene ai costi assicurativi, il Cliente - mutuuario ha diritto ad ottenere il rimborso della porzione di premio relativa al periodo di copertura non goduto a causa dell'anticipata estinzione direttamente dalla/e Compagnia/e Assicurativa/e con la/e quale/i la/e polizza/e è/sono stata/e stipulata/e, nei termini e secondo le modalità indicate nel/i foglio/i informativo/i della/e Compagnia/e di assicurazione stessa/e consegnato/i al Cliente - mutuuario al momento della stipula del contratto.
- C) La liberazione del Cliente - mutuuario dall'obbligo di pagamento delle rate si verifica solo quando la l'Intermediario - mutuante abbia ottenuto il pagamento dal datore di lavoro erogante la retribuzione / dall'Ente o Fondo Previdenziale erogante la pensione: conseguentemente, il Cliente - mutuuario si accolla l'intero rischio della solvenza dal datore di lavoro erogante la retribuzione / dell'Ente o Fondo Previdenziale erogante la pensione, rimanendo obbligato personalmente in via sussidiaria al pagamento delle rate eventualmente rimaste insolute. In tal caso, il Cliente - mutuuario dovrà corrispondere all'Intermediario - mutuante gli interessi di mora (più elevati di quelli contrattualmente previsti), nella misura e secondo la decorrenza di seguito indicata.
- D) Nel caso in cui, durante il periodo di ammortamento del prestito, il Cliente - mutuuario venga a trovarsi alle dipendenze di altro datore di lavoro / il trattamento pensionistico venga erogato da un Ente o Fondo Previdenziale diverso da quello iniziale sarà necessario che l'Intermediario - mutuante notifichi il contratto di mutuo alla nuova datrice di lavoro / Ente o Fondo Previdenziale erogante la pensione affinché questa operi la ritenuta della quota mensile, nella misura pattuita. In tale caso, tutte le spese, gli oneri le perdite di valuta cui l'Intermediario - mutuante potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento, saranno a carico del Cliente - mutuuario.
- E) Si possono, infine manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente - mutuuario non imposte dall'Intermediario - mutuante a fronte di variazioni di costi bancari, postali, etc..

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE E SINTETICA DESCRIZIONE DELLE VOCI DI CUI E' COMPOSTO

La presente sezione è stata predisposta in modo speculare alla tabella inserita nel documento denominato "preventivo" e al prospetto denominato "documento di sintesi delle più significative condizioni contrattuali ed economiche" riportato alla prima pagina di ogni contratto in modo da costituire una chiara e facile guida di lettura finalizzata ad una piena comprensione delle voci ivi esposte.

Rata di rimborso: è l'ammontare di ciascuna rata versata dal Cliente - mutuuario per il tramite del proprio datore di lavoro / Ente o Fondo Previdenziale erogante la pensione all'Intermediario - mutuante.

Periodicità rate: è la periodicità della scadenza delle rate di cui al punto che precede: mensile.

Numero rate: è l'indicazione numerica delle rate che il Cliente - mutuuario si impegna a versare all'Intermediario - mutuante a completa estinzione del proprio debito. Moltiplicando il numero delle rate per l'ammontare di ciascuna rata si ottiene il capitale lordo da rimborsare (montante lordo) ovvero la somma che il Cliente - mutuuario, a fronte del prestito concesso, si impegna a rimborsare all'Intermediario - mutuante (vds. qui di seguito).

Tipologia rate: è la caratteristica della rata del prestito. Nel caso di specie è costante e perciò fissa ed invariabile per l'intera durata del finanziamento.

Durata: è l'indicatore che esprime la durata del piano di ammortamento del prestito, espresso in mesi. Il prestito è rimborsabile in rate mensili uguali e consecutive per periodi di ammortamento compresi tra 24 e 120 mesi.

Tipo di ammortamento: È il metodo di predisposizione del piano di ammortamento del prestito. Ciò significa che, fermo restando l'ammontare fisso di ciascuna rata, la quota parte di essa che viene versata a titolo di interesse decresce mano a mano che si procede nell'adempimento del piano di ammortamento mentre cresce progressivamente la quota parte che viene versata a titolo di capitale.

Capitale lordo da rimborsare (montante lordo): è la somma che il Cliente - mutuuario, a fronte del prestito concesso, si impegna a rimborsare all'Intermediario - mutuante.

A - Tasso nominale annuo (TAN): a scalare, fino a € 5.000,00: massimo del 12 %. Oltre € 5.000,00 massimo del 12 %. Applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito. Il tasso annuo nominale è calcolato sul capitale lordo mutuato, considerando l'anno solare in base ad i giorni effettivi.

B - Commissioni dell'Intermediario: massimo 25% del capitale lordo mutuato. La commissione dell'Intermediario - mutuante comprende la remunerazione della propria attività imprenditoriale e le prestazioni quali l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento, l'elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/91 e 108/96, i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite finanziarie per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo di adeguamento dei tassi nel periodo di pre - ammortamento, e le eventuali relative garanzie prestate al sistema bancario di puntuale riscossione delle quote, ed ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto. La commissione dell'intermediario si compone per il 75% di costi non rapportati alla durata del finanziamento e per il restante 25% di costi soggetti a progressiva maturazione nel corso della durata del piano di ammortamento.

C - Commissioni dell'Agente in Attività Finanziaria, ove intervenuto: massimo del 15% del capitale lordo mutuato e nell'ammontare imposto dall'Intermediario - mutuante all'Agente in Attività Finanziaria per il complesso di attività e servizi che questi ha posto a disposizione per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente - mutuuario, definita con il presente contratto, 2) per concorrere all'attività istruttoria del prestito, 3) per la definizione dei relativi rapporti contabili, 4) per assisterlo sino all'erogazione del mutuo e sino alla ricezione della somma che gli verrà erogata, 5) per ogni altra attività.

D – Commissioni del Mediatore Creditizio, ove intervenuto: massimo del 3,71% del capitale finanziato (e cioè il montante lordo meno gli interessi di cui al punto A che precede) e nell'ammontare imposto dall'Intermediario – mutuante al Mediatore Creditizio alla cui organizzazione il Cliente – mutuatario ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per il complesso di attività e servizi che questi ha posto a disposizione per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente - mutuatario, definita con il presente contratto, 2) per concorrere all'attività istruttoria del prestito, 3) per assisterlo sino all'erogazione del mutuo e sino alla ricezione della somma che gli verrà erogata, 4) per ogni altra attività afferente l'intermediazione ed eventuale mediazione.

E – Commissione Bancaria/Intermediario (si applica solo nel caso in cui l'Intermediario – mutuante agisca quale Mandataria di uno degli istituti bancari indicati nella prima pagina del presente foglio informativo): massimo 5% del capitale lordo mutuato e nell'ammontare convenuto dall'istituto bancario/intermediario mandante.

F – Oneri erariali: nel caso in cui l'Intermediario – mutuante agisca quale mandataria di uno degli istituti bancari indicati nella prima pagina del presente foglio informativo sono costituiti dall'imposta di rivalsa, calcolata sul valore attuale del prestito pari al 2,5‰ in base alle vigenti normative in materia di finanziamenti. Nel caso in cui l'Intermediario – mutuante agisca in proprio per poi cedere il credito derivante dal contratto di prestito personale (mutuo) ad Istituti di Credito o a Società Finanziarie abilitate, sono costituiti dall'imposta di bollo (bollo virtuale ai sensi dell'articolo 2 e 13 D.p.r. 642/72), dovuta in base alle vigenti normative in materia di finanziamenti nell'ammontare di € 14,62.

G – Costi assicurativi (o garanzia INPDAP o FFSS): come da tariffe delle Compagnie Assicuratrici o dell' INPDAP o FFSS. Valore variabile in relazione all'età anagrafica e all'anzianità di servizio del Cliente – mutuatario (non riguarda la Cessione del Quinto della Pensione), all'ammontare del finanziamento richiesto e salvo diversa valutazione del rischio specifico effettuata dall'assicuratore in sede di assunzione: massimo del 30% del capitale lordo mutuato, salvo sovra-premi stabiliti discrezionalmente dall'Assicuratore in dipendenza del maggior rischio assunto. I costi delle polizze vita [punto 2.i) della sezione che precede], perdite pecuniarie [punto 2.ii) della sezione che precede] e per le garanzie INPDAP o FFSS sono ad integrale carico del Cliente – mutuatario e verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente dall'Intermediario – mutuante al momento dell'erogazione del prestito. I costi della polizza credito [punto 2.iii) della sezione che precede] sono a carico dell'Intermediario – mutuante e sottoposti al divieto di traslazione sul Cliente – mutuatario ai sensi del regolamento ISVAP n. 29 del 16.3.2009.

H – Spese di istruttoria: massimo di € 350,00. Sono le spese sostenute per l'espletamento degli incombeni necessari per la stipula del contratto (materiale informativo, visure camerali, notifica, postali, etc.).

I – Oneri di riscossione: massimo di € 650,40. Sono le spese eventualmente imposte dal Datore di lavoro / dall'Ente o Fondo Previdenziale erogante la pensione per il versamento delle quote di ammortamento del prestito a beneficio dell'Intermediario – mutuante e da quest'ultimo sostenute.

L- Altri oneri: massimo di € 500,00. Sono gli ulteriori oneri sostenuti o da sostenersi nel corso del contratto, le spese per la registrazione del contratto se ed in quanto eseguita ed ogni altro costo necessario per l'esecuzione del contratto.

M – Commissioni su eventuale anticipo: E' la commissione dovuta all'Intermediario – mutuante nel caso in cui il Cliente – mutuatario, mediante la stipula di un ulteriore contratto, richieda un'anticipazione sul finanziamento, da erogarsi anche prima che si siano verificate le condizioni di erogazione del prestito. Tale anticipazione è concessa al T.A.N. (tasso annuo nominale) del 12%, parametrato al numero di giorni intercorrenti fra quello di erogazione dell'anticipazione e quello di erogazione del netto ricavo del finanziamento. L'anticipazione, comprensiva degli interessi maturati, viene restituita dal Cliente – mutuatario all'Intermediario – mutuante in un'unica soluzione, all'atto di erogazione del finanziamento, mediante trattenuta dalle somme da erogarsi a titolo di netto ricavo. Per ulteriori informazioni in tema di Anticipazioni, si rinvia a quanto previsto nel Foglio Informativo relativo a tale separato contratto.

N – Commissione su eventuale estinzione anticipata. E' la commissione richiesta dall'Intermediario – mutuante al Cliente – mutuatario in caso di adempimento anticipato da parte di quest'ultimo rispetto al piano di ammortamento concordato. € 0 (nessuna).

Netto ricavo (importo erogato al Cliente): è la somma di denaro che l'Intermediario – mutuante versa al Cliente – mutuatario a titolo di prestito personale (mutuo). E' la somma risultante dalla differenza fra l'ammontare del capitale lordo da rimborsare (montante lordo) e quello di ciascuna delle voci sopra indicate con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M e N. Nel caso in cui, su richiesta del Cliente – mutuatario, l'Intermediario – mutuante debba provvedere all'estinzione di un suo precedente prestito, la somma a tal fine occorrente dovrà ulteriormente essere sottratta all'importo indicato a titolo di netto ricavo (importo erogato al Cliente – mutuatario).

T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale): fino a € 5.000,00: massimo del 35 %. Oltre € 5.000,00 massimo del 35 %.

Il T.A.E.G. è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito calcolato ipotizzando l'anno composto da 365 giorni ai sensi del D.M. Tesoro 06/05/2000 e successive modifiche e integrazioni. Secondo quanto previsto nel D.M. Ministero del Tesoro 8.7.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nel calcolo del T.A.E.G. sono inclusi: a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; b) le spese di istruttoria e apertura della pratica; c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate; d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurarli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del Cliente [polizza stipulata contro il rischio del decesso del Cedente per assicurare il rimborso del capitale mutuato non ancora scaduto in caso di premorienza del Cedente all'estinzione del prestito (ramo vita)]; e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto qui di seguito.

Sono escluse dal calcolo del T.A.E.G.: a) le somme che il Cliente deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora; b) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del capoverso che precede [polizza contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti da insolvenze a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento (ramo credito)].

I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) fino a € 5.000,00: massimo del 35 %. Oltre € 5.000,00 massimo del 35 %.

L'I.S.C. è calcolato conformemente alla disciplina sul T.A.E.G. ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 385/1993 e delle relative disposizioni di attuazione solo se riferito alle categorie di operazioni indicate nell'allegato alla Delibera del CICR 4 marzo 2003.

T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) fino a € 5.000,00: massimo del 21,138 %. Oltre € 5.000,00 massimo del 17,975 %.

In ogni caso, inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto. Il tasso effettivo globale medio in vigore, relativo all'operazione descritta in questo foglio informativo è indicato nell'apposita tabella contenente i tassi effettivi globali medi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicizzata mediante affissione / esposizione presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta, anche mediante fogli asportabili.

Il T.E.G., ai sensi della legge 108/1996 sull'usura, è calcolato secondo le vigenti Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia ("Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009") in osservanza al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 luglio 2009 per tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis della Legge 28 gennaio 2009, n. 2. In particolare sono inclusi nel T.E.G.: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento; 2) le spese di rinnovo o anticipata estinzione; 3) le spese di riscossione e di incasso delle quote, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio; 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (Agente in Attività Finanziaria ovvero Mediatore Creditizio) e sostenuta dal Cliente per il tramite dell'intermediario; 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite della Cessionaria o direttamente dal Cliente; 6) le spese per servizi accessori, anche se fornite da soggetti terzi connessi con il contratto (es. spese postali); 7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi; 8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Sono invece esclusi dal T.E.G.: a) le imposte e tasse; b) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.

Interessi di mora: 1% in più rispetto al Tasso Annuo Nominale stabilito nel contratto e come sopra identificato. Sono gli interessi che il Cliente – mutuatario dovrà corrispondere all'Intermediario – mutuante qualora il proprio datore di lavoro / l'Ente o il Fondo Previdenziale erogante la pensione ritardi od ometta, per qualsiasi motivo, di provvedere al versamento della quota di retribuzione / pensione ceduta / di cui sia stata fatta delegazione di pagamento. Il Cliente – mutuatario si impegna a pagare, oltre alle quote scadute e senza bisogno d'intimazione alcuna, gli interessi di mora nella misura sopra indicata oltre alle eventuali spese sostenute dall'Intermediario – mutuante per l'eventuale recupero in via stragiudiziale o giudiziale. Gli interessi decorrono, senza necessità di preventiva costituzione in mora, dalla scadenza delle singole rate sino al giorno dell'effettivo pagamento.

N.B. Salvo specifiche indicazioni contenute nei paragrafi che precedono, i valori esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale lordo mutuato.

Altre condizioni economiche

- **Valuta applicata per la decorrenza del finanziamento:** giorno di perfezionamento del prestito (ovvero quello di erogazione).
- **Comunicazioni periodiche:** nessun costo.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Contratto di prestito personale (mutuo) estinguibile mediante cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile (nel prosieguo anche denominato "cessione dello stipendio")

- 1. Oggetto.** Ad avvenuta erogazione del mutuo, il Cliente – mutuatario è costituito e si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti dell'Intermediario – mutuante del capitale da rimborsare (montante lordo) che si obbliga a restituire mediante la cessione *pro solvendo* con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c. e D.p.r. 05.01.1950 n° 180 (e relativo regolamento D.p.r. n. 895 del 28.7.1950) del numero e dell'ammontare convenuto di rate della sua retribuzione, uguali, mensili e consecutive, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi. Per tale contratto trova inoltre applicazione la normativa sul credito al consumo. La restituzione del prestito avviene mediante trattenute mensili sulla retribuzione effettuate direttamente dal datore di lavoro / ente o fondo previdenziale che eroga la pensione che ne effettua rimessa diretta all'Intermediario - mutuante. A tal fine, pertanto, il datore di lavoro / ente erogante la pensione del Cliente – mutuatario è obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cliente – mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla retribuzione / pensione del Cedente medesimo la somma convenuta a decorrere dal mese successivo alla notifica del contratto ed a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, tali importi mensili alla Cessionaria presso il conto corrente bancario o postale indicato nel contratto ed intestato all'Intermediario – mutuante. La liberazione del Cliente – mutuatario dall'obbligo di pagamento delle rate si verifica solo quando l'Intermediario – mutuante abbia ottenuto il pagamento dal datore di lavoro / Ente erogante la pensione: conseguentemente, il Cliente – mutuatario si accolla l'intero rischio della solvenza del datore di lavoro, rimanendo obbligato personalmente in via sussidiaria al pagamento delle rate eventualmente rimaste insolute.
- 2. Specifica delle detrazioni.** Il Cliente – mutuatario, in sede di liquidazione del prestito, riconoscerà all'Intermediario – mutuante, mediante trattenuta sul capitale da rimborsare (montante lordo), gli importi anticipati per il pagamento degli oneri indicati alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M e N della sezione denominata "condizioni economiche del servizio o dell'operazione e sintetica descrizione delle voci di cui è composto" che precede (speculare alla tabella inserita nel documento denominato "preventivo" ed al prospetto denominato "documento di sintesi delle più significative condizioni contrattuali ed economiche" riportato alla prima pagina di ogni contratto). Per quanto specificamente attiene le polizze assicurative (lettera G) si precisa che i finanziamenti prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico. Tali contratti assicurano: i) il rischio della morte del Cliente - mutuatario (polizza vita); assicurano il rimborso all'Intermediario – mutuante del capitale mutuato non ancora scaduto al momento dell'evento. La premiorienza del Cliente - mutuatario determina a favore dell'Intermediario - mutuante la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte dell'Intermediario - mutuante, il debito si considera estinto. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai fogli informativi delle Compagnie di Assicurazione; ii) il rischio per il Cliente - mutuatario dell'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a causa della perdita dell'impiego (quest'ultimo evento non riguarda la cessione della pensione) con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio (ramo perdite pecuniarie). Per le somme corrisposte dall'Assicuratore all'Intermediario – mutuante in forza della polizza a copertura dei rischi relativi all'occupazione (perdite pecuniarie). Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai fogli informativi delle Compagnie di Assicurazione; iii) il rischio, del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento (polizza credito). Il Cliente - mutuatario prende atto che l'Intermediario - mutuante, con costi a proprio carico, può stipulare una polizza credito a garanzia di tale rischio (quest'ultimo evento non riguarda la cessione della pensione); per i lavoratori dipendenti dello Stato, la copertura assicurativa del prestito sia per il rischio di morte sia per il rischio impiego potrà essere fornita direttamente dall'INPDAP mediante rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del D.P.R. 180/1950; per i lavoratori del gruppo FFSS la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita direttamente dal gruppo FFSS (non riguarda la cessione della pensione). La stipula della polizza *sub* lettera i) è obbligatoria. La stipula della polizza *sub* lettera ii) è una facoltà liberamente esercitabile dal Cliente – mutuatario. La stipula della polizza iii) è una facoltà liberamente esercitabile dall'Intermediario – mutuante che diviene obbligatoria qualora il Cliente – mutuatario non stipuli la polizza di cui ii) ed è sottoposta al divieto di traslazione dei relativi costi sul Cliente – mutuatario ai sensi del regolamento ISVAP n. 29 del 16.3.2009. Le coperture assicurative del prestito sia per il rischio di morte sia per il rischio impiego fornite direttamente dall'INPDAP mediante rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del D.P.R. 180/1950 e direttamente dal gruppo FFSS possono essere scelte liberamente dai Clienti – mutuatari che abbiano il diritto ad ottenerle. I premi delle polizze assicurative che sono poste a carico del Cliente – mutuatario verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente dall'Intermediario – mutuante al momento dell'erogazione del prestito.
- 3. Netto ricavo:** Il netto ricavo è l'importo erogato al Cliente – mutuatario, al netto delle detrazioni analiticamente indicate nell'articolo che precede ed al lordo dell'eventuale deduzione della somma occorrente per l'estinzione, richiesta dal Cliente - mutuatario, di un suo precedente prestito.
- 4. T.A.N. – T.A.E.G. – I.S.C. – T.E.G..** Per la definizione di ciascuna di queste voci, si richiama quanto già esposto nella sezione denominata "condizioni economiche del servizio o dell'operazione e sintetica descrizione delle voci di cui è composto" che precede.
- 5. Interessi di mora.** Il Cliente – mutuatario è tenuto ad assicurarsi che l'Amministrazione da cui dipende / l'Ente o Fondo Previdenziale erogante la pensione esegua correttamente e tempestivamente i versamenti dovuti nei termini contrattualmente previsti. In caso di ritardi od omissioni il Cliente – mutuatario si impegna a pagare, oltre alle quote scadute e senza bisogno d'intimazione alcuna, interessi di mora nella misura annua del 1% in più rispetto al T.A.N. (tasso annuo nominale) del finanziamento, oltre alle eventuali spese, anche stragiudiziali sostenute dall'Intermediario - mutuante. Gli interessi decorrono, senza necessità di preventiva costituzione in mora, dalla scadenza delle singole rate sino al giorno dell'effettivo pagamento.
- 6. Estinzione anticipata / portabilità.** Il Cliente – mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente il contratto di mutuo, versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta. In caso di esercizio della facoltà di anticipata estinzione i costi indicati alle lettere C, D, E, F, G, H, L, M e N della sezione denominata "condizioni economiche del servizio o dell'operazione e sintetica descrizione delle voci di cui è composto" che precede (speculare alla tabella inserita nel documento denominato "preventivo" ed al prospetto denominato "documento di sintesi delle più significative condizioni contrattuali ed economiche" riportato alla prima pagina di ogni contratto) non saranno rimborsati dall'Intermediario – mutuante, trattandosi di costi ed oneri dovuti anche a terzi ed in unica soluzione e non recuperabili. Conseguentemente il Cliente – mutuatario godrà esclusivamente: (i) dell'abbuono degli interessi indicati al punto A, per il periodo di rateazione non goduto; (ii) del rimborso del 25% della commissione dell'Intermediario indicata al punto B, in misura proporzionale al numero di rate non maturate dalla data di estinzione anticipata a quella della scadenza naturale prevista contrattualmente. La commissione dell'Intermediario si compone infatti per il 75% di costi non rapportati alla durata del finanziamento (e pertanto non rimborsabili al Cliente – mutuatario) e per il restante 25% di costi soggetti a progressiva maturazione nel corso della durata del piano di ammortamento (e, pertanto, rimborsabili al Cliente – mutuatario in misura proporzionale al numero di rate non maturate); (iii) del rimborso degli oneri di riscossione di cui al punto I, nella porzione che l'Intermediario – mutuante non dovrà versare al datore di lavoro / Ente o Fondo Previdenziale erogante la pensione in ragione dell'estinzione anticipata del prestito. Per quanto attiene ai costi assicurativi previsti al punto G) posti a carico del Cliente – mutuatario (non quindi quelli relativi all'eventuale polizza credito che sono a carico dell'Intermediario – mutuante) il Cedente ha diritto ad ottenere il rimborso della porzione di premio relativa al periodo di copertura non goduto a causa dell'anticipata estinzione direttamente dalle rispettive compagnie assicurative, nei termini e secondo le modalità indicate nei fogli informativi di ciascuna di esse consegnati al Cliente – mutuatario al momento della stipula del contratto. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui il Datore di lavoro / Ente o Fondo Previdenziale erogante la pensione del Cliente – mutuatario provveda al versamento in favore dell'Intermediario – mutuante di tutte o parte delle rate insolute computate nel conto di anticipata estinzione successivamente all'estinzione del prestito da parte del Cliente - mutuatario, così come nell'ipotesi di erroneo versamento di rate successivo all'avvenuta estinzione, l'importo corrispondente sarà immediatamente rimborsato a quest'ultimo senza il riconoscimento di interesse alcuno (quanto riportato in merito a polizze diverse da quella afferente il ramo vita non riguarda la cessione della pensione). E' consentito al Cliente avvalersi, in ogni momento e senza costo alcuno, della c.d. 'portabilità' del debito derivante dal presente contratto.
- 7. Anticipazioni.** E' facoltà del Cliente – mutuatario, mediante la stipula di un ulteriore contratto, richiedere un'anticipazione sul finanziamento, da erogarsi anche prima che si siano verificate le condizioni di erogazione del prestito. La durata massima dell'anticipazione è fissata in mesi 3 (tre) ed è prorogabile a discrezione dell'Intermediario – mutuante. Qualora quest'ultimo, discrezionalmente, ritenesse di concedere detta anticipazione, verrà trattenuta una commissione calcolata sull'ammontare dell'anticipazione concessa al T.A.N. (tasso annuo nominale) del 12%, parametrato al numero di giorni intercorrenti fra quello di erogazione dell'anticipazione e quello di erogazione del netto ricavo del finanziamento. L'anticipazione, comprensiva degli interessi maturati, sarà restituita dal Cliente – mutuatario in un'unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento mediante trattenuta dalle somme da erogarsi a titolo di netto ricavo. Decorso il periodo di durata massima dell'anticipazione (mesi tre) senza che, per qualsiasi motivo, il netto ricavo del finanziamento sia stato erogato, il Cliente – mutuatario sarà obbligato a rimborsare immediatamente le somme ricevute a titolo di anticipazione. Per ogni giorno di ritardo nel rimborso dell'anticipazione a decorrere dalla ricezione della richiesta di restituzione inviata dall'Intermediario - mutuante, matureranno gli interessi di mora (vedasi articolo 5).
- 8. Cessione del credito** [si applica solo nel caso in cui l'Intermediario – mutuante agisca in proprio per poi cedere il credito derivante dal contratto di prestito personale (mutuo) ad Istituti di Credito o a Società Finanziarie abilitate] L'Intermediario – mutuante ha facoltà di cedere a terzi il credito derivante dal presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1260 c.c.. A tal fine, il Cliente – mutuatario presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione, fermo restando che tale cessione avrà efficacia nei suoi confronti solo se e quando gli sarà notificata, ai sensi dell'articolo 1264 c.c..
- 9. Rimborso in caso di cessazione del rapporto di lavoro - vincolo TFR / dell'indennità di fine servizio** (non si applica a cessione della pensione). In caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa (anche per licenziamento o per sottoposizione a procedura concorsuale del Datore di lavoro) prima del completo rimborso del finanziamento, per patto espresso ed ai sensi dell'interpretazione dell'articolo 43 del D.P.R. 05.01.1950 n. 180, la cessione / delegazione estenderà i suoi effetti sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente che al Cliente – mutuante venga liquidato dall'Amministrazione dalla quale dipendeva o da qualsiasi altro Ente, Fondo o Cassa Pensioni, Istituto di Previdenza o di Assicurazione, ai quali il Cliente – mutuatario fosse iscritto per legge, regolamento o contratto di lavoro e, più in generale, su quanto al Cliente – mutuatario spetti per effetto di tale cessazione. In ogni caso il Cliente - mutuatario cede, ora per allora, i crediti di cui sopra, e sino a concorrenza del proprio residuo debito dovuto per l'estinzione del finanziamento a Ital Prestiti S.p.A. nella sua qualità di Intermediario - mutuante, che viene espressamente autorizzata a far valere ogni ragione di credito nei confronti dell'Amministrazione da cui il Cliente - mutuatario dipende. Nel caso in cui il Cliente - mutuatario abbia aderito (o aderisca nel corso di vigenza del presente contratto) ad un Fondo Pensione, egli cede, ora per allora, i crediti di cui sopra sino a

concorrenza del proprio residuo debito dovuto per l'estinzione del finanziamento a Ital Prestiti S.p.A. e delega irrevocabilmente la Intermediario - mutuante, ora per allora, ad esercitare il riscatto delle somme ivi accantonate sino a concorrenza del proprio residuo debito dovuto per l'estinzione del finanziamento. La validità della presente cessione è pertanto subordinata alla condizione sospensiva - di cui all'art. 1353 codice civile - del verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro. Il Cliente - mutuuario inoltre, fino all'integrale rimborso del finanziamento, si impegna a non richiedere al Datore di lavoro anticipazioni sul TFR. L'Amministrazione da cui dipende si uniformerà all'obbligazione come sopra assunta dal Cliente - mutuuario. Nel caso in cui il Cliente - mutuuario abbia aderito (o aderisca nel corso di vigenza del presente contratto) ad un Fondo Pensione, il Cliente - mutuuario ha facoltà di chiedere al Fondo medesimo anticipazioni della posizione individuale maturata ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 fermo restando che, in nessun caso, la concessione di tali anticipazioni potrà inficiare la garanzia della Intermediario - mutuante. Per tutto quanto non espressamente disciplinato in questa sede si rinvia a quanto previsto dalle "Linee Guida per la gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento" stipulate a Roma il 4 novembre 2009 tra l'Unione Finanziarie Italiane, Assofondi Pensione e Mefop S.p.A. cui Ital Prestiti S.p.A. ha formalmente aderito. Qualora la cessazione del rapporto di lavoro, anziché ad una pensione o ad altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma *tantum*, a titolo di indennità o di capitale assicurato o ad altro, a carico dell'Amministrazione ceduta / delegata (a mero titolo esemplificativo, il TFR) o di qualsiasi altro Ente (a mero titolo esemplificativo, l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP), Fondo o Cassa Pensioni, Istituto di Previdenza o di Assicurazione, la cessione / delegazione estenderà i suoi effetti anche a tale somma che sarà decurtata fino alla concorrenza dell'intero residuo debito scontati i soli interessi non ancora maturati nella misura dianzi riportata e che verrà versato all'Intermediario - mutuante. Inoltre ove il Cliente - mutuuario, agli effetti della previdenza, fosse iscritto ad uno speciale fondo gestito dall'INPS, egli dichiara formalmente con la presente di rinunciare, come rinuncia, ora per allora, alla iscrizione alla Cassa Pensioni (Assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici e di cedere all'Intermediario - mutuante il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati o della riserva matematica che risulterà maturata a suo favore nella suddetta Cassa Pensioni. A tal fine il Cliente - mutuuario delega espressamente ed irrevocabilmente il Direttore *pro tempore* dell'Istituto di previdenza nel quale egli risulti legalmente iscritto perché provveda a prelevare sulla liquidazione di fine rapporto di lavoro a lui Cedente spettante, l'importo residuo dovuto all'Intermediario - mutuante in forza del presente contratto ed a versarlo alla stessa, esonerandolo al riguardo da ogni responsabilità con l'esclusivo obbligo della resa dei conti. Il Cliente - mutuuario cede altresì a garanzia del prestito le somme maturate a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende o di qualsiasi altro Ente, Istituto o Cassa Pensioni al momento della stipula del presente contratto e quanto andrà maturando nei confronti dei medesimi soggetti per la durata del contratto stesso; nomina depositario delle somme cedute l'Amministrazione da cui dipende e dipenderà in futuro. Se tuttavia dette somme non fossero sufficienti a coprire il debito residuo, il Cliente - mutuuario rimarrà obbligato all'immediato pagamento di quant'altro dovuto in un'unica soluzione. Resta l'obbligo per l'Amministrazione datrice di lavoro di comunicare all'Intermediario - mutuante l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro entro e non oltre 30 giorni dovendo, in difetto, rispondere dei danni conseguenti a tale comportamento omissivo.

- 10. Riduzione dello stipendio / della pensione.** Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione / pensione mensile del Cliente - mutuuario, si applicheranno le disposizioni previste agli artt. 35 e 55 del D.P.R. 05.01.1950 n. 180 per cui il Datore di Lavoro / l'Ente erogante la pensione sarà tenuto ad effettuare le trattenute sino alla totale estinzione del debito.
- 11. Richiamo alle armi** (non si applica a cessione della pensione). Resta inteso che, in caso di richiamo alle armi del Cliente - mutuuario, la cessione / delegazione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero comunque liquidate al Cliente - mutuuario rimanendo fin d'ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o qualsiasi altro Ente o Cassa Pensioni, Istituto di Previdenza o Assicurazione, a prelevare mensilmente da dette indennità quanto occorrente per costruire o completare la quota ceduta ed a versarla all'Intermediario - mutuante nei modi convenuti
- 12. Cambio del Datore di Lavoro** (non si applica a cessione della pensione). Nel caso in cui, durante il periodo di ammortamento del prestito, il Cliente - mutuuario venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale, oppure di azienda privata, autorizza sin da ora l'Intermediario - mutuante a notificare il presente contratto alla nuova datrice di lavoro affinché questa operi la ritenuta della quota mensile, nella misura indicata nel presente atto, sulla retribuzione che a qualsiasi titolo corrisponderà al Cliente - mutuuario. Agli effetti di cui sopra il Cliente - mutuuario si obbliga a denunciare il proprio trasferimento all'Intermediario - mutuante nonché alla precedente Amministrazione, affinché quest'ultima possa perché questa possa inviare a quella ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate all'art. 1 del D.P.R. 05.01.1950 n. 180, il conto della presente cessione / delegazione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri le perdite di valuta cui l'Intermediario - mutuante potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cliente - mutuuario.
- 13. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto.** Oltre alle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro (questa prima ipotesi non riguarda la cessione della pensione), come di eventuale sospensione per qualsiasi causa dello stipendio / pensione o di ritardato versamento da parte dell'Amministrazione ceduta / delegata - da parte dell'Ente o fondo previdenziale erogante la pensione anche di una sola delle rate pattuite, l'Intermediario - mutuante potrà, alternativamente, a propria discrezione: i) considerare risolto il contratto dichiarando il Cliente - mutuuario decaduto dal beneficio del termine. In conseguenza di ciò, il Cliente - mutuuario dovrà rimborsare immediatamente tutto quanto dovuto per capitale residuo ed interessi nella misura stabilita calcolati fino al giorno dell'effettivo pagamento, oltre a spese ed accessori; ii) avvalersi della disposizione prevista dall'articolo 5 applicando gli interessi di mora ivi indicati. In conseguenza di ciò, il Cedente dovrà rimborsare le rate insolte maggiorate degli interessi di mora convenuti.
- 14. Surroga della Compagnia assicurativa.** L'assicuratore: i) per quanto attiene alla polizza a copertura del rischio della morte (polizza vita) rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cliente - mutuuario e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Cliente - mutuuario a garanzia del finanziamento, quali: TFR (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione; ii) per quanto attiene alla polizza a copertura del rischio per il Cliente - Mutuuario dell'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a causa della perdita dell'assicurato con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio (ramo perdite pecuniarie), la polizza assicurativa non può prevedere meccanismi di rivalsa nei confronti dell'Assicurato. Resta evidentemente ferma la possibilità per l'Assicuratore di ricorrere agli strumenti offerti dalla disciplina civilistica (esclusione della copertura in caso di dolo ex art. 1900 c.c.; dichiarazioni precontrattuali false o reticenti ex artt. 1892 e 1893 c.c.) nonché agli ordinari meccanismi contrattuali per contrastare fenomeni di anti selezione del rischio (questa polizza non riguarda la cessione della pensione); iii) per quanto attiene alla polizza a copertura del rischio di mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento (polizza credito), l'Assicuratore resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio e dazione dell'Intermediario - mutuante verso il Cliente - mutuuario ed il relativo datore di lavoro o altro ente quali depositari del TFR o indennità equipollente, verso il Fondo Pensione o l'Istituto di Previdenza Obbligatoria (questa polizza non riguarda la cessione della pensione); iv) per quanto attiene alla copertura assicurativa fornita direttamente dall'INPDAP mediante rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del D.P.R. 180/1950 o dal gruppo FFSS si rinvia alle previsioni delle specifiche convenzioni (questa polizza non riguarda la cessione della pensione). Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai fogli informativi delle Compagnie di Assicurazione.
- 15. Tempi di erogazione / condizioni di erogabilità** Il Cliente - mutuuario ottiene l'erogazione del netto ricavo del finanziamento entro mesi 3 (tre) dalla stipula del contratto purché siano rispettate le condizioni di seguito elencate Il Cliente - mutuuario non potrà richiedere il versamento del netto del ricavo da parte dell'Intermediario - mutuante se non sono stati da lui forniti tutti gli atti ed i documenti necessari per la valida istruttoria, se non sono stati effettuati i versamenti relativi alla garanzia della cessione / delegazione stessa di cui all'articolo 2 e se non è stato rilasciato l'atto di benessere definitivo da parte dell'amministrazione da cui il Cliente - mutuuario dipende / Ente o Fondo Previdenziale erogante la pensione. La liquidazione del netto ricavo sarà altresì subordinata all'effettiva assunzione da parte della Compagnia assicurativa di competenza: i) del rischio relativo alla perdita della vita del Cliente - mutuuario in funzione del rimborso del capitale mutuato avvenuto prima dell'estinzione del debito (ramo vita); ii) del rischio relativo all'occupazione del Cliente - mutuuario [(perdite pecuniarie) qualora prevista] (non si applica alla cessione della pensione) iii) del rischio di perdite patrimoniali derivanti da insolvenze a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento [(ramo credito) qualora prevista] (non si applica alla cessione della pensione). La liquidazione del netto ricavo sarà infine subordinata al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi indefettibilmente necessari per la stipula del contratto al momento del versamento del netto ricavo.
- 16. Facoltà di recesso.** Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato fuori dai locali commerciali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 ("Codice del Consumo") e successive modificazioni ed integrazioni, il Cliente - mutuuario ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. che sia stata trasmessa all'Intermediario - mutuante entro 15 (quindici) giorni dalla data di conclusione del contratto. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata ad Ital Prestiti S.p.A., Via Molteni 11 - 13 R, 16151 Genova. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Cliente - mutuuario avesse ottenuto, a qualsiasi titolo, ivi comprese eventuali somme corrisposte a titolo di anticipazioni in funzione del contratto di finanziamento sottoscritto. In questo caso l'esercizio della facoltà di recesso non comporta alcun onere né a carico del Cliente - mutuuario né a carico dell'Intermediario - mutuante. Nel corso del rapporto contrattuale, il Cliente - mutuuario può comunque esercitare la facoltà di recesso a fronte di proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, che deve pervenire con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla relativa efficacia. In tal caso la facoltà di recesso può essere esercitata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della proposta di modifica da parte dell'Intermediario - mutuante mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata A.R. ad Ital Prestiti S.p.A., Via Molteni 11 - 13 R, 16151 Genova. In questo caso l'esercizio della facoltà di recesso potrà essere effettuata senza penalità ed e alle condizioni precedentemente praticate (vedasi articolo 6).
- 17. Elezione di domicilio.** Per tutte le comunicazioni (fatto salvo per l'inoltro dei rendiconti periodici autorizzato in via telematica ai sensi dell'articolo che segue) e notifiche relative al contratto, come pure per le controversie dal medesimo nascenti, il Cliente - mutuuario dichiara di eleggere il domicilio presso l'indirizzo indicato nel contratto restando inteso che, in caso di variazione dell'indirizzo senza che venga comunicato il nuovo domicilio, le notifiche vengano effettuate a tutti gli effetti di legge presso la Casa Comunale dell'ultimo domicilio indicato o comunicato.
- 18. Rendiconti periodici.** L'Intermediario - mutuante fornisce gratuitamente al Cliente - mutuuario alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione che dia chiara informazione sullo svolgimento del rapporto. Tale comunicazione viene effettuata, a scelta del Cliente - mutuuario, in forma scritta o altro supporto durevole. A tal fine, il Cliente - mutuuario, debitamente informato della propria possibilità di scelta, autorizza l'Intermediario - mutuante all'invio di tali comunicazioni secondo le modalità prescelte nel documento denominato "specifica dei dati anagrafici", acquisito nella fase istruttoria del finanziamento. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali

risultanti dalle suddette comunicazioni s'intendono tacitamente approvati dal Cliente - mutuuario in mancanza di motivata opposizione scritta che pervenga all'Intermediario - mutuante entro 60 giorni da quello di ricevimento delle comunicazioni medesime. In caso di impiego dello strumento telematico, i termini per l'elevazione della contestazione decorrono dalla ricezione della comunicazione intesa quale possibilità per il Cliente - mutuuario di accedere al contenuto della comunicazione stessa. Si precisa in ogni caso che, in ogni momento del rapporto, il Cliente - mutuuario ha diritto di modificare la tecnica di comunicazione prescelta.

19. **Beni del coniuge.** In deroga all'art. 190 c.c. l'Intermediario - mutuante è autorizzato ad agire in via principale, anziché in via sussidiaria, per il recupero del suo credito, sui beni personali del coniuge del Cliente - mutuuario che sia eventualmente coobbligato.
20. **Reclami.** Competenti per la definizione di eventuali reclami sono gli Uffici reclami dell'Intermediario - mutuante (Ital Prestiti S.p.A.) nonché, nel caso in cui essa agisca quale mandataria degli istituti di credito convenzionati indicati nel frontespizio del presente foglio informativo, quelli delle proprie mandanti (Consum.it S.p.A.), rispettivamente ubicati in Genova, Via Molteni 11 - 13 R, C.A.P. 16151 e in Calenzano (FI), Via Vittorio Emanuele 10, C.A.P. 50041. Conseguentemente il Cedente dovrà proporre il reclamo scritto presso le rispettive sedi oppure via e-mail agli indirizzi reclami@italprestitispa.com, reclami@consum.it, così come indicate in contratto, cui sarà data risposta entro 30 giorni dal ricevimento. Ai sensi dell'articolo 128 bis TUB, della delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al Giudice (ai sensi dell'articolo 13 che segue), il Cliente - mutuuario può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere informazioni all'Intermediario - mutuante. A tal fine lo stesso Intermediario - mutuante consegna al Cliente - mutuuario una copia cartacea della guida pratica denominata "conoscere l'arbitro bancario e finanziario e capire come tutelare i propri diritti".
21. **Foro competente.** Il Foro competente a conoscere tutte le controversie che dovessero scaturire dalla presente scrittura, incluse quelle relative alla sua interpretazione e/o applicazione e/o esecuzione è quello di residenza del Cliente - mutuuario. Il Foro competente a conoscere tutte le controversie che dovessero scaturire dall'inadempimento della datrice di lavoro / dell'Ente o Fondo Previdenziale erogante la pensione del Cliente - mutuuario agli obblighi derivanti dal contratto, incluse quelle relative alla sua interpretazione e/o applicazione e/o esecuzione è esclusivamente quello di Genova, escludendo espressamente la competenza del foro prescelto con quelli che le norme processuali individuano in via principale e/o alternativa.
22. **Rinvio.** Per tutto ciò che non fosse contemplato nel presente atto le parti si rimettono a quanto disposto dal D.p.r. 05.01.1950 n. 180, D.p.r. 28.07.1950 n. 895, nonché a tutte le successive disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia che costituiscono parte integrante del presente contratto.
23. **Spese e imposte.** Tutte le spese analiticamente indicate ai punti H, I e L della sezione denominata della sezione denominata "condizioni economiche del servizio o dell'operazione e sintetica descrizione delle voci di cui è composto" che precede sono a carico del Cliente - mutuuario. Parimenti, sono a carico del Cliente - mutuuario gli oneri erariali (punto F) nonché l'imposta di registro (nel caso di registrazione del presente contratto) e comunque ogni eventuale ulteriore onere erariale che possa essere richiesto dagli Uffici Fiscali.
24. **Privacy.** Il Cliente - mutuuario dà atto di essere stato informato, con separata informativa "ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196", sul trattamento dei dati personali e sulle diverse finalità cui sono destinati. Il Cliente - mutuuario dichiara di acconsentire al trattamento ed alla diffusione dei dati personali e dichiara di consentirne il trattamento ai fini della stipula ed esecuzione del contratto.

Contratto di prestito personale (mutuo) estinguibile mediante cessione "pro solvendo" di quote della pensione mensile
(nella narrativa che precede e nel prosieguo anche denominato "cessione della pensione").

Stesse clausole contrattuali che regolano il contratto di cessione dello stipendio fatto salvo:

1. Oggetto: la cessione opera anche con gli effetti previsti dal D.p.r. 05.01.1950 n° 180 (e relativo regolamento D.p.r. n. 895 del 28.7.1950) così come modificato ed integrato dal D.L. 14.03.2005 n. 35 (convertito in L. 14.5.2005 n. 80) nonché dal D.M. 27.12.2006 n. 313. Qualora oggetto di cessione sia una quota delle pensioni erogate dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'effetto della cessione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica.

12. Cambio dell'Ente o del Fondo Previdenziale erogante la pensione. Nel caso in cui, durante il periodo di ammortamento del prestito, il trattamento pensionistico venga erogato da un Ente o Fondo Previdenziale diverso da quello iniziale, il Cliente - mutuuario autorizza sin da ora l'Intermediario - mutuante a notificare il presente contratto al nuovo Ente o Fondo Previdenziale affinché questo operi la ritenuta della quota mensile, nella misura indicata nel presente atto, sulla pensione che a qualsiasi titolo corrisponderà al Cliente - mutuuario. Agli effetti di cui sopra, il Cliente - mutuuario si obbliga a denunciare il proprio trasferimento all'Intermediario - mutuante nonché al precedente Ente o Fondo Previdenziale affinché quest'ultimo possa inviare al nuovo Ente o Fondo il conto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri le perdite di valuta cui l'Intermediario - mutuante potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cliente - mutuuario.

Contratto di prestito personale (mutuo) estinguibile mediante delegazione di pagamento "pro solvendo"
(nella narrativa che precede e nel prosieguo anche denominato "delegazione di pagamento").

Stesse clausole contrattuali che regolano il contratto di cessione del quinto dello stipendio o della pensione fatto salvo:

1. Oggetto: il Cliente - mutuuario si obbliga a restituire l'intero capitale lordo mediante delegazione di pagamento conferendo al proprio datore di lavoro mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, 2° comma, c.c., agli effetti degli art. 1268 e 1269 e seguenti c.c..

6. Autorizzazione alla Delegataria. Senza che ciò possa in alcun modo comportare il venir meno degli obblighi di cui al punto 5, il Cliente - mutuuario, con la sottoscrizione del contratto, autorizza irrevocabilmente Ital Prestiti S.p.A., conferendo ad essa ogni potere necessario - sia sostanziale che processuale, ed anche in via esecutiva - ad esercitare, nei confronti dell'Amministrazione Delegata, ogni diritto e facoltà che ad esso Cliente - mutuuario dovessero competere in virtù del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione medesima. In forza di tale autorizzazione, pertanto, l'Intermediario - mutuante assume il diritto di ottenere dall'Amministrazione Delegata il pagamento della quota di retribuzione dalla medesima trattenuta nella misura e per le ragioni di cui all'articolo 1 del presente contratto. Ciò all'esclusivo fine di ottenere l'adempimento dell'Amministrazione Delegata all'ordine di delegazione conferito dal Cliente - mutuuario con la notifica del presente atto.

Copia del presente **foglio informativo** è stata consegnata al/la Sig/ra _____

In data/...../..... (Sottoscrizione per ricevuta) _____

Per Autentica della sottoscrizione
(Ital Prestiti S.p.A. / l'Agente in Attività Finanziaria /il Mediatore Creditizio)